

# **DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO**

## **ART. 1**

Ai sensi dell'articolo 3 della legge del 15 Gennaio 1991 n.30 sulla Disciplina della riproduzione animale il Libro Genealogico dei bufali di razza Mediterranea Italiana, già istituito con D.M. 23.06.1980 presso l'Associazione Italiana Allevatori, è gestito dall'Associazione Nazionale Allevatori della specie Bufalina (ANASB), giuridicamente riconosciuta con D.M. n.292 del 06.05.1994, ed è regolato dal presente disciplinare in armonia con la normativa dell'Unione Europea.

## **CAPITOLO PRIMO ORGANIZZAZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO**

### **ART. 2**

Il Libro Genealogico rappresenta lo strumento per lo sviluppo continuo del miglioramento della razza ed ha lo scopo di indirizzare sul piano tecnico la attività selettiva, promuovendone nel contempo la valorizzazione economica.

Le attività del Libro Genealogico sono svolte secondo le norme dei successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

### **ART. 3**

Allo svolgimento dell'attività del Libro Genealogico si provvede con:

- la Commissione Tecnica Centrale;
- l'Ufficio Centrale;
- gli Uffici Provinciali;
- il Corpo degli Esperti.

### **ART. 4**

La Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento dei bufali di razza mediterranea italiana, stabilisce la metodologia per l'azione di selezione e predispone eventuali modifiche al presente disciplinare. Provvede alla predisposizione ed all'approvazione di ogni altra attività e iniziativa utili al miglioramento dei bufali di razza mediterranea italiana. Provvede alla predisposizione e approvazione delle direttive e delle norme tecniche per l'attuazione delle valutazioni genetiche dei riproduttori nonché alle valutazioni morfo-funzionali. Stabilisce l'elenco dei libri genealogici esteri riconosciuti. Può nominare gruppi di lavoro temporanei per l'approfondimento di determinati problemi.

Della Commissione Tecnica Centrale fanno parte:

- 1 Funzionario del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare;
- 1 Funzionario tecnico del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dallo stesso nominato;
- 3 Funzionari tecnici esperti in zootecnia rappresentanti delle Regioni (sia quelle a statuto ordinario che speciale, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano) con il maggior numero di capi iscritti al Libro Genealogico nazionale. La nomina di questi funzionari viene fatta dai competenti organi regionali o provinciali dell'agricoltura.
- 1 Funzionario del Ministero della Sanità dallo stesso nominato;
- 3 Esperti in zootecnia, di cui uno del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – CRA – Centro di ricerca per la produzione delle carni e il miglioramento genetico, nominati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali su proposta dell'ANASB;
- 4 rappresentanti degli allevatori nominati dall'ANASB, facendo salva comunque la partecipazione di almeno un Rappresentante per la Italia settentrionale, uno per l'Italia centrale, uno per l'Italia meridionale ed insulare;
- Il Presidente dell'ANASB, od un suo delegato;

- Il Coordinatore del Corpo degli esperti di razza;
- 1 Rappresentante nominato dalla Associazione Italiana Allevatori per l'attività dei controlli funzionali.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore dell'ANASB che partecipa alle riunioni senza diritto di voto. In sua assenza le funzioni di segretario saranno svolte da persona nominata dal Presidente della Commissione Tecnica Centrale.

La Commissione Tecnica Centrale elegge nel proprio ambito il Presidente e un Vice Presidente. I componenti della Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati, tranne i rappresentanti degli allevatori che possono essere riconfermati una sola volta.

Alle riunioni della Commissione Tecnica Centrale possono essere invitati a partecipare a titolo consultivo esperti di particolare competenza, scelti dal Presidente in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione della Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico è fatta almeno 15 giorni prima della data della riunione.

Le riunioni della Commissione Tecnica Centrale sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. La prima riunione di insediamento è convocata dal Presidente dell'ANASB. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni seduta è redatto apposito verbale che viene firmato dal Presidente e dal segretario.

#### **ART. 5**

L'Ufficio Centrale del Libro Genealogico provvede:

- a) al coordinamento e controllo del lavoro degli Uffici Provinciali, per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente disciplinare e nelle apposite norme tecniche;
- b) all'espletamento dei compiti relativi al funzionamento del Libro Genealogico, compresa l'elaborazione meccanografica, la stampa dei documenti, l'emissione di certificati di propria competenza;
- c) ad effettuare le valutazioni genetiche dei riproduttori secondo quanto previsto dalle apposite norme tecniche.

Responsabile dell'applicazione del disciplinare, delle norme tecniche del Libro Genealogico, delle delibere della Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico, è il Direttore dell'ANASB.

#### **ART. 6**

Gli Uffici Provinciali provvedono:

- a) ad espletare sul territorio di loro competenza le attività del Libro Genealogico previste dal presente disciplinare e dalle norme tecniche;
- b) ad aggiornare la base dati nazionale del Libro Genealogico secondo le procedure indicate dallo Ufficio Centrale;
- c) a rilasciare i documenti ufficiali del Libro Genealogico secondo le modalità stabilite dal presente disciplinare e dalle norme tecniche.

Le Associazioni Provinciali competenti per territorio, giuridicamente riconosciute ed associate all'ANASB provvedono all'organizzazione ed al funzionamento degli Uffici Provinciali del Libro Genealogico dei bufali di razza mediterranea italiana.

Qualora non si verifichi la condizione di cui al precedente comma l'ANASB provvederà ad espletare direttamente, in via temporanea, le attività di competenza dell'Ufficio Provinciale.

L'ANASB potrà unificare presso un solo ufficio le attività di due o più Uffici Provinciali del Libro Genealogico, qualora nelle provincie interessate le condizioni dell'allevamento e l'espletamento organizzativo-funzionale lo richiedano.

Responsabile dell'applicazione del disciplinare, delle norme tecniche e delle delibere della Commissione Tecnica Centrale, per quanto di competenza dell'Ufficio Provinciale del Libro Genealogico, è il Direttore della Associazione Allevatori competente per territorio o di chi ne fa le veci, previo incarico da parte dell'ANASB.

La tenuta del Libro Genealogico negli Uffici Provinciali è sottoposta, a norma dell'art. 77 del D.P.R. 24.7.1977 n.616, alla vigilanza degli Assessorati Regionali della Agricoltura svolta secondo le direttive impartite dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, a norma dell'art. 4 della legge 15.1.1991 n.30 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ART.7**

Il Corpo degli esperti è retto da un apposito disciplinare, predisposto dalla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico e approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che ne stabilisce gli adempimenti.

Il Corpo degli esperti è formato da:

- Esperti Nazionali;
- Esperti Provinciali;
- Ispettori.

Nell'ambito degli esperti nazionali viene nominato dall'Ufficio Centrale un "Esperto coordinatore". L'incarico di esperto coordinatore ha la durata di un triennio e può essere rinnovato. L'elenco degli esperti autorizzati verrà pubblicato annualmente dall'ANASB.

### **CAPITOLO SECONDO**

#### **AMMISSIONE DEGLI ALLEVAMENTI AL LIBRO GENEALOGICO ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI**

#### **ART.8**

L'adesione al Libro Genealogico è volontaria; l'allevatore che vi intende aderire deve presentare domanda all'associazione Provinciale Allevatori competente per territorio, dichiarando di accettare il presente disciplinare e le successive modifiche apportate dagli organi competenti.

Gli allevamenti che possono essere ammessi al Libro Genealogico devono:

- a) avere soggetti in possesso dei caratteri di razza come definiti dalle norme tecniche;
- b) essere sottoposti ai controlli sanitari previsti dalla legislazione vigente;
- c) essere sottoposti in forma regolare e continuativa ai controlli ufficiali delle produzioni, secondo le norme del disciplinare dei controlli funzionali effettuati dalla Associazione Italiana Allevatori, ai sensi della Legge 30/91.

I controlli funzionali vengono eseguiti secondo le norme stabilite dall'Associazione Italiana Allevatori attraverso l'apposito disciplinare. L'ammissione è deliberata dagli organi competenti della Associazione Provinciale Allevatori previa verifica della esistenza delle condizioni di ammissibilità e dopo il giudizio d'idoneità formulato da un esperto di razza relativamente alle femmine candidate all'iscrizione e la verifica dei certificati genealogici dei tori.

L'allevatore a cui sia stata rifiutata da parte dello Ufficio Provinciale l'ammissione del proprio allevamento al Libro Genealogico può ricorrere all'Ufficio Centrale che emette il parere definitivo. I centri di produzione di materiale seminale, embrioni, germoplasma, ecc., ed i tenutari delle stazioni di monta pubblica, sono considerati a tutti gli effetti allevamenti del Libro Genealogico e pertanto sono tenuti al rispetto ed all'osservanza di quanto previsto dal presente disciplinare.

#### **ART.9**

Il Libro Genealogico in ottemperanza alla decisione CEE del 19.07.1984 (84/419/CEE) comprende:

*2 Registri Genealogici Principali*

**REGISTRO GENEALOGICO BUFALAE (RGB)**

## **REGISTRO GENEALOGICO TORI (RGT)**

*2 Registri Genealogici Supplementari*

## **REGISTRO GENEALOGICO GIOVANE BESTIAME (RGGB)**

## **REGISTRO GENEALOGICO SUPPLEMENTARE BUFALÈ (RGSB)**

### **ART.10**

#### **REGISTRI GENEALOGICI PRINCIPALI**

Registro Genealogico Bufale (RGB)

Al Registro Genealogico Bufale sono iscritte tutte le femmine che hanno partorito almeno una volta, provenienti dal Registro Genealogico Giovane Bestiame ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche.

Alle bufale iscritte al Registro Genealogico Bufale cui si riconosca un particolare pregio riproduttivo, secondo le indicazioni della Commissione Tecnica Centrale, può essere attribuita la qualifica di "Bufala madre di toro". Questa qualifica ha carattere temporaneo e viene assegnata annualmente. L'elenco riportante le bufale con tale qualifica viene pubblicato sul catalogo di cui all'art.20 del presente disciplinare.

Le bufale per le quali a seguito di un controllo non venga confermata l'ascendenza o per le quali vengano a mancare i requisiti di iscrizione al RGB, vengono trasferite d'ufficio al Registro Genealogico Supplementare Bufale (RGSB), qualora siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tale registro.

Al Registro Genealogico Bufale possono essere iscritte femmine importate, che hanno partorito almeno una volta, provenienti da libri genealogici esteri la cui equivalenza sia stata riconosciuta dall'ANASB.

Registro Genealogico Tori (RGT)

Al Registro Genealogico Tori sono iscritti a partire dall'età di 18 mesi tutti i riproduttori maschi abilitati all'I.N. o all'I.A. provenienti dal Registro Genealogico Giovane Bestiame ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche.

L'Ufficio Centrale sospenderà dall'uso, con eventuale obbligo di eliminazione secondo i criteri stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale, i tori e/o il loro materiale seminale stoccato che trasmettano alla discendenza scarse capacità produttive od altri caratteri negativi ai fini della selezione o per i quali vengano a mancare i requisiti di iscrizione al Registro Genealogico Tori (RGT); ovvero qualora l'Ufficio Centrale lo ritenga opportuno, i riproduttori maschi che abbiano raggiunto i limiti massimi d'impiego sulla popolazione, sia ai fini del mantenimento della variabilità genetica, sia per permettere l'impiego di tori più giovani.

Al Registro Genealogico Tori possono essere iscritti maschi importati abilitati alla inseminazione naturale provenienti da libri genealogici esteri la cui equivalenza sia stata riconosciuta dall'ANASB.

### **ART.11**

#### **Registri Genealogici Supplementari**

Registro Genealogico Giovane Bestiame (RGGB)

Al Registro Genealogico Giovane Bestiame (RGGB) vengono iscritti alla nascita i soggetti maschi e femmine nati in allevamenti aderenti al Libro Genealogico esenti da difetti ed in possesso dei requisiti previsti nelle Norme Tecniche.

L'origine gemellare ed il sesso dell'altro/i gemello/i dovranno figurare sui documenti genealogici.

L'iscrizione al Registro Genealogico Giovane Bestiame (RGGB) dei soggetti nati da trapianto embrionale è consentita quando la paternità e la maternità siano confermate e il trapianto sia avvenuto nei modi stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale.

Al Registro Genealogico Giovane Bestiame possono essere iscritti soggetti importati provenienti dai libri genealogici esteri la cui equivalenza sia stata riconosciuta dall'ANASB.

Registro Genealogico Supplementare Bufale (RGSB)

Registro Genealogico Supplementare Bufale sono iscritte tutte le femmine che hanno partorito almeno una volta ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche.

#### **ART.12**

L'Ufficio Centrale del Libro Genealogico, al fine di poter garantire la correttezza genealogica di ogni soggetto iscritto, si riserva la facoltà di sottoporre a verifica analitica per la corretta identificazione dei soggetti e attribuzione della paternità e maternità qualunque soggetto, maschio e femmina, iscritto al Libro Genealogico, anche al di là degli specifici casi di obbligatorietà previsti dalle norme tecniche. Per tale verifica analitica è utilizzato il metodo del confronto fra specifici marcatori genetici del DNA o altra metodica analitica definita con delibera dalla Commissione Tecnica Centrale.

L'allevatore deve rendere possibile il prelievo dei campioni biologici sul soggetto indicato dall'ANASB per le verifiche analitiche, ogni rifiuto comporta la cancellazione dell'ascendenza del soggetto.

#### **ART.13**

Le femmine ed i maschi di razza mediterranea italiana provenienti dai libri genealogici esteri la cui equivalenza in Italia sia stata riconosciuta dall'ANASB, su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico, possono essere iscritti al Libro Genealogico italiano quando per i soggetti ricorrono tutte le condizioni e tutti i requisiti previsti dalle norme tecniche. L'iscrizione al Libro Genealogico - Registro Genealogico Giovane Bestiame (*RGGB*)- dei figli di bufale importate gravide con i requisiti di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione del certificato di inseminazione e del certificato Genealogico del padre il quale dovrà possedere i requisiti richiesti per i tori funzionanti negli allevamenti del Libro Genealogico italiano.

#### **ART.14**

Le valutazioni morfologiche per l'iscrizione dei tori e delle bufale al Libro Genealogico vengono indette almeno una volta l'anno presso i singoli allevamenti o in appositi raduni, secondo calendari concordati tra l'ANASB e le Associazioni Allevatori competenti per territorio.

Dei giorni e delle località di valutazione deve essere data tempestiva notizia agli allevamenti interessati.

Possono essere effettuate valutazioni straordinarie di iscrizione o di ripunteggio: queste ultime su richiesta dell'allevatore all'Associazione Provinciale Allevatori o all'esperto di razza in occasione di valutazioni ordinarie.

#### **ART.15**

I maschi prima di essere valutati devono essere in possesso delle analisi relative alla corretta attribuzione della maternità e paternità.

### **CAPITOLO TERZO IDENTIFICAZIONE DEI BUFALI APPARTENENTI AL LIBRO GENEALOGICO**

#### **ART.16**

L'identificazione dei soggetti iscritti viene effettuata mediante l'apposizione delle marche auricolari e l'attribuzione del relativo codice conformemente alla legislazione nazionale e comunitaria vigente.

Sistemi aggiuntivi possono essere autorizzati dalla Commissione Tecnica Centrale.

### **CAPITOLO QUARTO MODALITA' DI RILEVAMENTO, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DEI DATI E DEI MODULI**

#### **ART.17**

Per il funzionamento del Libro Genealogico è costituita un'unica banca dati contenente tutte le

informazioni riguardanti ciascun allevamento ed ogni singolo animale di interesse per il miglioramento genetico.

Alla banca dati affluiscono i dati e le informazioni rilevate dagli Uffici Provinciali del Libro Genealogico e dagli esperti di razza mediante:

MOD.1 Dichiarazione di nascita, da compilarsi a cura dell'Ufficio Provinciale;

MOD.2 Passaggi di proprietà;

MOD.3 Scheda di valutazione morfologica, redatta dagli esperti;

MOD.4 altri moduli e procedure informatiche ammesse dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico.

Le informazioni contenute nella banca dati consentono:

a) la gestione informatica ed il mantenimento dell'albo degli allevatori e dei registri del Libro Genealogico (*RGB, RGT, RGGB, RGSB*);

b) il rilascio dei certificati ufficiali:

MOD.5 Certificato Genealogico;

MOD.6 Certificato Genealogico Internazionale per l'esportazione;

MOD.7 Dichiarazione di origine per i soggetti di ascendenza sconosciuta;

MOD.8 Certificato di abilitazione alla inseminazione artificiale, rilasciato dall'Ufficio Centrale.

## **ART.18**

### **CERTIFICATI DEL LIBRO GENEALOGICO**

#### ***a - Certificato Genealogico***

Il certificato genealogico viene emesso, a richiesta del proprietario dell'allevamento in cui è nato il soggetto, dall'Ufficio Centrale e rilasciato dagli Uffici Provinciali per i soggetti iscritti ai Registri Genealogici Principali e Supplementari, di cui agli specifici articoli del presente disciplinare. Per lo stesso animale è rilasciato un solo certificato originale.

In caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, potrà rilasciarsi un secondo certificato, sul quale peraltro deve essere stampata in modo evidente la parola "duplicato".

I certificati genealogici dei bovini esportati all'estero ed i certificati che accompagnano l'esportazione di seme, ovuli ed embrioni devono essere rilasciati dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico.

Il certificato genealogico, fatte salve le limitazioni previste dal presente disciplinare, a decorrere dall'01.01.2000, sarà emesso solo per i soggetti che abbiano almeno padre e madre iscritti al Libro Genealogico. Per tutti gli altri soggetti verrà emessa la dichiarazione di origine, fatte salve le altre limitazioni previste dal presente disciplinare e dalle leggi vigenti.

#### ***b - Certificato di abilitazione alla Inseminazione Artificiale***

Il certificato di abilitazione alla inseminazione viene rilasciato dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico e riporta i dati relativi al valore genetico ed ulteriori notizie atte a valorizzare il soggetto, nonché la autorizzazione alla riproduzione secondo i specifici requisiti previsti dalle norme tecniche.

## **ART. 19**

Registri, certificati e moduli, nonché gli atti in genere del Libro Genealogico, contraddistinti con il marchio depositato dell'ANASB, hanno valore ufficiale.

Chiunque faccia uso indebito, sottragga, alteri, contraffaccia i documenti e i contrassegni depositati dell'ANASB è perseguito a norma di legge.

## **ART.20**

L'Ufficio Centrale del Libro Genealogico provvede annualmente alla pubblicazione dei seguenti cataloghi ufficiali:

a) catalogo dei tori iscritti al Registro Genealogico Tori, con l'indicazione dell'abilitazione al tipo di fecondazione, nel quale sono elencati i tori ammessi nell'anno precedente;

b) catalogo delle femmine madri di toro (Bufale e manze) presenti negli allevamenti di Libro

Genealogico nell'anno precedente.

## CAPITOLO QUINTO MOSTRE E CONCORSI

### ART.21

Le mostre e i concorsi e le altre eventuali manifestazioni ufficiali riguardanti i bufali appartenenti al Libro Genealogico devono essere organizzati secondo l'apposito disciplinare predisposto dallo Ufficio Centrale su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale ed approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

## CAPITOLO SESTO OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI FINANZIAMENTI DEL LIBRO GENEALOGICO

### ART.22

L'allevatore che ha ottenuto la ammissione del proprio allevamento al Libro Genealogico si impegna:

- a) ad osservare il presente disciplinare nonché le disposizioni impartite dall'Ufficio Centrale per il funzionamento del Libro Genealogico;
- b) a concorrere al finanziamento delle attività del Libro Genealogico con le quote stabilite dalla Associazione Allevatori competente per territorio;
- c) a sottoporre tutte le bufale del proprio allevamento ai controlli delle produzioni per tutta la durata della loro carriera, secondo i regolamenti dei controlli della produttività, svolti dall'Associazione Italiana Allevatori, ed a tutte le valutazioni previste dal Libro Genealogico;
- d) a non utilizzare per la monta naturale e per la inseminazione artificiale tori non autorizzati o sospesi dal Libro Genealogico;
- e) ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi , denunce, tenuta dei bollettari e registri, partecipazioni a mostre od altre manifestazioni del Libro Genealogico;
- f) a fornire agli organi competenti del Libro Genealogico chiarimenti e notizie sul proprio allevamento;
- g) a partecipare con il bestiame iscritto alle manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico, qualora lo Ufficio Provinciale o quello Centrale lo ritengano opportuno;
- h) a rispettare le delibere che verranno prese in materia di prove di progenie da parte della Commissione Tecnica Centrale, al fine di consentire la corretta esecuzione delle stesse;
- i) a sottoporre tutti i soggetti ai controlli sanitari previsti dalle leggi vigenti ed a segnalare tempestivamente all'Associazione Allevatori competente per territorio di appartenenza il venire meno delle condizioni sanitarie previste. Ciò sarà motivo di sospensione dei controlli in stalla sino al ripristino delle condizioni suddette.

### ART.23

L'infrazione da parte di un allevatore a una o più norme del presente disciplinare o, comunque, la mancata osservanza delle disposizioni impartite dall'Ufficio Centrale comporta secondo i casi i seguenti provvedimenti:

- a) ammonizione;
  - b) addebito effettivo dei servizi del Libro Genealogico;
  - c) sospensione dalla iscrizione al Libro Genealogico dei soggetti quando sia stata accertata una errata identificazione;
  - d) sospensione a tempo determinato dell'allevamento dal Libro Genealogico;
  - e) radiazione dell'allevamento dal Libro Genealogico;
  - f) denuncia dell'allevatore alla autorità giudiziaria in caso di comprovata frode.
- I provvedimenti di cui ai punti a), b), c), d), sono adottati dall'Ufficio Provinciale del Libro

Genealogico.

I provvedimenti di cui ai punti e), f), sono adottati dall'ANASB su proposta dell'Ufficio Provinciale del Libro Genealogico.

Per il provvedimento di cui al punto e) è ammesso il ricorso da parte dell'allevatore alla Commissione Tecnica Centrale, che emette giudizio definitivo.

#### **ART.24**

Al finanziamento del Libro Genealogico si provvede sia in sede centrale che periferica con:

- a) quote associative;
- b) contributi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale;
- c) contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione;
- d) contributi comunitari, statali, regionali, in applicazione di leggi in materia di zootecnica;
- e) altre eventuali entrate.

### **CAPITOLO SETTIMO DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART.25**

Registri, moduli, certificati, contrassegni, atti in genere del Libro Genealogico contraddistinti dal marchio depositato dall'ANASB hanno valore ufficiale.

Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia, i documenti ed i contrassegni depositati, o chi ne faccia indebito uso, è perseguito a norma di legge.

#### **ART.26**

Le modifiche al presente disciplinare d'iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali o proposte dall'ANASB, su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

#### **ART.27**

Le norme tecniche, il disciplinare per le prove di valutazione genetica, il disciplinare del corpo degli esperti e quello per le mostre e concorsi ufficiali sono deliberati dalla Commissione Tecnica Centrale ed approvate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Esse costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

Le modifiche, di iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali entrano in vigore alla data del relativo decreto di approvazione; quelle proposte dall'ANASB, previo conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, devono essere trasmesse al Ministero entro 60 (sessanta) giorni dalla data della delibera della Commissione Tecnica Centrale. Le modifiche entrano in vigore alla data del relativo decreto di approvazione o comunque entro 90 (novanta) giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, nel caso non ci sia stato parere contrario di quest'ultimo.